

rio distanziamento sociale, ha stabilito che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15;

Visto il comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, secondo cui per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del medesimo decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019;

Ritenuto, pertanto, di far coincidere la data del referendum confermativo con quella delle elezioni suppletive e delle elezioni amministrative in considerazione di esigenze di contenimento della spesa anche connesse alle misure precauzionali individuate per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto:

I comizi per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali 03 della regione Sardegna e 09 della regione Veneto sono convocati per i giorni di domenica 20 settembre e di lunedì 21 settembre 2020.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 luglio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

20A03945

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 luglio 2020.

Indizione del referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante «modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 138 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante: «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 57 del 6 marzo 2020, con cui, in considerazione delle misure disposte per il contrasto, il contenimento, l'informazione e la prevenzione sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2020, con il quale è stato indetto, per il giorno di domenica 29 marzo 2020, il referendum popolare confermativo avente il seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?»;


Visto l'articolo 81 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale, in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il termine per l'indizione del referendum, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è stato fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso;

Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di cassazione, emessa il 23 gennaio 2020, depositata e comunicata in pari data, con la quale è stata dichiarata legittima e ammessa la richiesta di referendum popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»;

Visto l'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, il quale, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, ha stabilito che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15;

Visto il comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, secondo cui per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1 del medesimo decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì, al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019;

Ritenuto, pertanto, di far coincidere la data del referendum confermativo con quella delle elezioni suppletive e delle elezioni amministrative in considerazione di esigenze di contenimento della spesa anche connesse alle misure precauzionali individuate per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio;



Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare confermativo avente il seguente quesito:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?».

I relativi comizi sono convocati per i giorni di domenica 20 settembre e di lunedì 21 settembre 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 luglio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

20A03946

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 27 maggio 2020.

Riparto del contributo dovuto per l'anno 2017, previsto dall'articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quarta recante «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati», che disciplina le modalità del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Visto l'art. 206-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 29, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare specifiche funzioni per la corretta attuazione delle norme di cui alla parte quarta del citato decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione dei rifiuti, all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e in particolare il comma 6 che prevede che «All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 224, i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) e i consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235, 236, nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228» e che «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore

del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai consorzi e soggetti predetti»;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA, ai sensi del comma 4 del sopra citato art. 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, utilizzando le risorse di cui allo stesso comma 6 per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti;

Considerato che la gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse generale per la collettività e che le relative funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantiscono la corretta attuazione della normativa nazionale e comunitaria di settore, il controllo sulla operatività dei consorzi e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra richiamate, la gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale, gli obiettivi da conseguire, il riconoscimento dei sistemi autonomi, il rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione del riparto del contributo annuale di euro 2.000.000,00 (due milioni), aggiornato al tasso di inflazione per l'anno 2017, così come previsto dal citato art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerata la necessità di assicurare un'equa ripartizione del predetto onere contributivo tra i diversi soggetti obbligati;

Ritenuto opportuno, pertanto, assumere quale indicatore ai fini del riparto il valore della produzione, che consente di commisurare l'onere economico alla dimensione aziendale degli stessi;

Considerato necessario utilizzare quale dato di riferimento, sulla base del criterio adottato, l'ultimo bilancio utile dei soggetti obbligati;

Ritenuto, per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da imprese private che, oltre all'attività inerente al proprio sistema autonomo, svolgono anche altre atti-

